

## SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

**Art. 85 del D.Lgs 159/2011 \*** (vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)

*N. B. La verifica antimafia sui Familiari conviventi si effettua solo in caso di INFORMAZIONE*

<b>Imprese individuali</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Titolare dell'impresa</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li></ol>
<b>Associazioni</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legali rappresentanti</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</li><li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1, 2 e 3</li></ol>
<b>Società di capitali o cooperative</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legale rappresentante</li><li>2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</li><li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>4. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li><li>5. Socio (in caso di società unipersonale)</li><li>6. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs 231/2001;</li><li>7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6</li></ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tutti i soci</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li></ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Soci accomandatari</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li></ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li></ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri), di rappresentanza o di direzione dell'impresa</li><li>2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li></ol>

<p>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
<p>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) **</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. Membri del collegio sindacale (se previsti) ***</li> <li>5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, anche indirettamente, pari almeno al 5 per cento</li> <li>6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5</li> </ol>
<p>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Imprenditori e società consorziate</li> <li>4. Membri del collegio sindacale (se previsti) ***</li> <li>5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4</li> </ol>
<p>Raggruppamenti temporanei di imprese</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti) **</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
<p>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettere b, c del comma 2 art. 85) <u>cessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></p>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

\***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, **nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco**, nonché ai **oggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

\*\***Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

\*\*\* **Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

#### **Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia**

L'Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Dovrà essere, inoltre, acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Successivamente, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011.

#### **Concetto di "familiari conviventi"**

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "**chiunque conviva**" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011, **purché maggiorenne**.

#### **Concetto di "socio di maggioranza"**

Per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i **due soci** (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al **50%** del capitale sociale o nel caso in cui uno dei **tre** soci sia titolare del **50%** delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.